

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Associazione Culturale "LATIUM"

22 Aprile 2026



L'anno **duemilaventisei**, il giorno **22 del mese di Aprile**, alle ore 18:00 in prima convocazione e alle ore 19:00 in seconda convocazione, presso i locali sociali della sede secondaria di CORI (LT), Piazza Sant'Olive, n.1, si è riunita l'Assemblea, in sede straordinaria, dell'Associazione Culturale "**LATIUM**", (di seguito anche solo "Associazione"), in seguito a regolare avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e diramato a tutti gli associati, come da convocazione ufficiale.

Alle ore 18:02 del 22 Aprile 2026, il Presidente Tommaso Ducci, con l'assistenza del Segretario Giulia Ciuffa, identifica tutti i soci presenti, come di seguito indicati:

1. Tommaso Ducci	Presidente
2. Giulio Cucchiarelli	Vice presidente
3. Giulia Ciuffa	Segretario e Tesoriere
4. Anna Petruzzelli	Consigliere
5. Arnaldina Vitelli	Consigliere
6. Iaria Manciocchi	Consigliere
7. Alberto Pistilli	Consigliere
8. Paolo Fantini	socio
9. Luigi Rossini	socio
10. Chiara D'Elia	socio
11. Luigi di Cave	socio
12. Katerina Rengifo	socio
13. Francesca Moroni	socio
14. Lisa Tuderti	socio
15. Orazio Fanfani	socio

Sono assenti giustificati i soci:

Anna Maria Pasquali, Mara Retrosi, Agnese De Rossi, Agnese Calenne e Eugenio De Paola, per complessivi n. 15 soci presenti su un totale di n. 20 soci iscritti.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di prima convocazione, dichiara la presente Assemblea validamente costituita in sede straordinaria ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione modifiche statutarie Statuto Associazione Culturale "LATIUM APS" secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ed integrazione della denominazione sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;**
2. **Varie ed eventuali.**

1. **Approvazione modifiche statutarie Statuto Associazione Culturale "LATIUM APS"**

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra e spiega all'Assemblea le ragioni per le quali si rende opportuno assumere la qualifica di Associazione di Promozione sociale mediante l'iscrizione nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

In questo senso, al fine di collocarsi nella sezione APS del RUNTS, il Presidente informa gli associati presenti della necessità di procedere ad approvare le modifiche statutarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In particolare, il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore.

A tal fine, informa i soci di aver fatto predisporre il modello di Statuto, conforme alle disposizioni del CTS, il quale come tale si propone di approvare nel suo testo come da allegato "A" facente parte del presente verbale.

Il Presidente, altresì, sottolinea che la proposta di Statuto, posta oggi all'attenzione degli associati, è frutto di un'attenta analisi e di un incessante lavoro di condivisione e, pertanto, invita l'Assemblea ad approvarne il testo. Chiede di intervenire il socio Arnaldina Vitelli che propone all'Assemblea di procedere all'approvazione del testo di Statuto dell'**Associazione Culturale "LATIUM APS"** dandolo per letto globalmente, in quanto lo stesso è stato inviato a tutti e tutti hanno avuto modo di approfondirne gli aspetti e di proporre eventuali osservazioni.

Il Presidente fa propria la proposta avanzata dal socio Arnaldina Vitelli, ovvero di procedere all'approvazione del testo di Statuto dandolo per letto.

Non essendoci altri interventi, il Presidente dell'Assemblea propone di mettere ai voti la bozza di Statuto in esame.

L'Assemblea procede alla votazione della suddetta proposta con voto palese per appello nominale che ottiene il seguente scrutinio:

Voti favorevoli: nr. 15

Voti contrari: nr. 0

Voti astenuti: 0

L'Assemblea, quindi, con il voto favorevole della unanimità dei partecipanti, delibera di dare per approvata senza riserve la proposta del Presidente e conseguentemente:

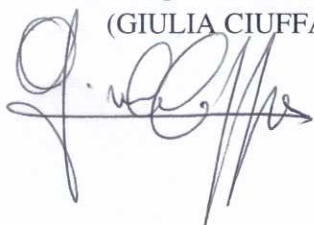
- di approvare le modifiche contenute nella bozza del testo di Statuto dell'Associazione Culturale "LATIUM APS", oggi all'esame dell'assemblea degli associati;
- di adottare il nuovo testo di Statuto, allegato al presente verbale sotto la lettera "A", perfettamente aderente alle disposizioni del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e conforme ai fini dell'assunzione della qualifica di APS;
- di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto dell'Associazione Culturale "LATIUM APS";
- di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello Statuto e alle conseguenti comunicazioni nei confronti del RUNTS.

2. Varie ed eventuali.

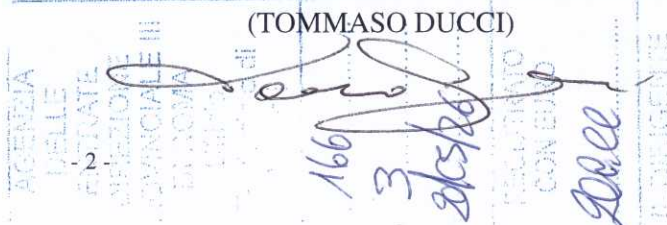
Non ci sono argomenti da discutere nelle varie ed eventuali.

Alle ore 19.12, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario
(GIULIA CIUFFA)



Il Presidente
(TOMMASO DUCCI)



166
3
20/5/2018
20/5/2018



L'ADDETTO (*)
Concetta Liva

(*) Firma del delegato dell'ufficio di Viterbo provinciale
Francesco Antonio Gravina



**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"LATIUM APS"**

Disposizioni generali

Il presente Statuto, regolarmente approvato dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Culturale "LATIUM", tenutasi a ROMA il giorno 22 (ventidue) del mese di aprile 2026, sostituisce a tutti gli effetti ogni altro Statuto precedentemente approvato.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), sotto forma di associazione non riconosciuta, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: "LATIUM APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale a ROMA, Via Germanico, n. 101, e con sede operativa a CORI, Piazza Sant'Oliva, n.1.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'eventuale cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto, fintanto che il trasferimento della sede avviene nello stesso Comune, ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di

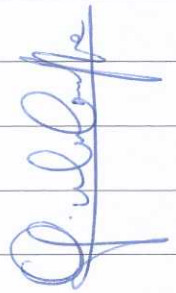
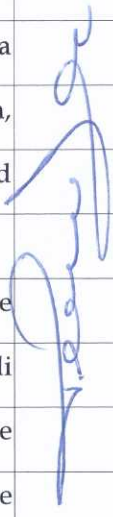
utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati per la promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi, intende perseguire questi obiettivi riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all' art. 5, del codice del Terzo settore:

- art.5, lettera h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- art.5 lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui il presente articolo;
- art.5, lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- art.5, lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- art.5, lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti



	obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti	
	di bilancio.	
	L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta	
	a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine	
	di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di	
	verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico,	
	in conformità alle disposizioni contenute nell' art.7 del D.Lgs.117/2017.	
	Finalità principale dell'Associazione è la valorizzazione dell'immagine del Lazio	
	in Italia e nel mondo; per il raggiungimento di questi scopi l'Associazione agisce	
	principalmente nell'ambito del Folklore, delle Arti Tradizionali e delle Arti di	
	Strada, eventualmente coniugandoli alla promozione del Turismo culturale ed alla	
	promozione e valorizzazione dell'Artigianato, dell'Agricoltura e delle attività	
	connesse, con il desiderio di far conoscere la storia, l'arte, le tradizioni popolari, la	
	musica etnica, le danze popolari, i costumi, il paesaggio, l'enogastronomia,	
	l'artigianato tipico ed i vecchi mestieri, a livello regionale, nazionale ed	
	internazionale.	
	L'Associazione, con l'obiettivo di favorire lo studio, la salvaguardia e la promozione	
	del Patrimonio culturale tradizionale, che il tempo va cancellando, svolge attività di	
	divulgazione scientifica e culturale, con l'intento di permettere alle nuove	
	generazioni di riappropriarsi dei valori del passato, indispensabili a costruire	
	il futuro.	
	In particolare l'Associazione vuole contribuire:	
	a) a creare occasioni d'incontro fra giovani musicisti ed artisti di tutto il mondo	
	attraverso l'organizzazione del "LATIUM WORLD FOLKLORIC FESTIVAL -	

	<i>Musiche, Danze e Arti di Strada popolari del mondo per una cultura della Pace, della Solidarietà e della Tolleranza</i> (anche chiamato semplicemente LATIUM FESTIVAL), o attraverso l'organizzazione di iniziative simili, o attraverso la collaborazione con altri Festival inseriti nel circuito mondiale dei Festival CIOFF® (<i>Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels</i>. <i>ONG Partner Ufficiale dell'UNESCO, accreditata sempre presso l'UNESCO nel Comitato per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale</i>); b) a sviluppare, in questo ambito, sentimenti di pace, di amicizia e di mutua collaborazione, tra gli Associati e tra gli ospiti nazionali ed internazionali, ispirandosi al concetto del miglioramento psicofisico dell'individuo e della Società ed al concetto di fratellanza fra gli uomini; c) a stabilire con altri Festival di Folklore comuni regole di collaborazione, in osservanza dei principi emanati dal CIOFF®; d) a migliorare l'interscambio di gruppi folkloristici, nazionali ed internazionali, tra i Festival di Folklore; e) ad assicurare ai gruppi stranieri ospiti in Italia le migliori condizioni di soggiorno e di spettacolo; f) a gettare le basi per un'attiva collaborazione tra Festival di Folklore ed Organizzazioni internazionali, sia in Italia che all'estero; g) ad organizzare manifestazioni nel campo della Cultura, delle Tradizioni e dello Spettacolo, nonché per la promozione e valorizzazione dell'Agricoltura e delle attività connesse, dell'Artigianato locale e dei prodotti tipici, in ambito regionale, nazionale ed internazionale, finalizzate allo sviluppo economico delle realtà del Lazio e dell'Italia;	 



h) a promuovere studi, convegni e pubblicazioni sulle tradizioni popolari, in particolare sulla musica, sulla danza e sul costume, anche attraverso la realizzazione di filmati, analogici e digitali;

i) a migliorare le condizioni per la crescita culturale e sociale dei propri iscritti, raccogliendo i giovani che vogliono dare il loro libero contributo di cittadini alla promozione della Cultura e delle Tradizioni;

j) al miglioramento, attraverso l'organizzazione del **LATIUM FESTIVAL**, di manifestazioni ed eventi culturali, della promozione turistica dei paesi, delle città, della provincia di Latina, della regione Lazio e dell'Italia;

k) a favorire l'armonizzazione della vita associativa attraverso lo scambio tra i soci di valori ed esperienze.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli

	eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi associativi. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse	
	generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed ha effetto con il pagamento della quota sociale annuale e la	
	contestuale iscrizione nel Libro dei soci sempre a cura dell'Organo di	
	amministrazione.	
	L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato, in questo caso,	
	chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di	
	rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle	
	domande non accolte, e se non appositamente convocata, in occasione della prima	
	successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire	
	meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che	
	violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi	
	di diritti o a termine. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	
	ART. 4	
	(Diritti e obblighi degli associati)	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;	
	- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'Associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;	

	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;	
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto;	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;	
	Sul "socio onorario" non grava alcun onere istituzionale, nemmeno il versamento della quota associativa annua; può esclusivamente partecipare alle Assemblee ed ha diritto di voto.	
	ART. 5	
	(Perdita della qualifica di associato)	
	La qualifica di associato si perde per morte o recesso, per morosità e per esclusione.	
	L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all' Organo di Amministrazione, il quale adotterà apposita deliberazione che sarà comunicata all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l'Organo di Amministrazione provvede al sollecito di pagamento con raccomandata A/R, posta elettronica, fax, telegramma o messaggistica istantanea di qualsiasi forma, che garantisca l'avvenuta lettura della comunicazione	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	inviata. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento senza che sia pervenuto il pagamento, o adeguata giustificazione, il rapporto associativo nei confronti del socio si intende risolto. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	  
	ART. 6 (Quota sociale) La quota sociale annuale è stabilita dall'Assemblea ordinaria su proposta dell'Organo di Amministrazione e deve essere versata con le modalità stabilite dalla stessa Assemblea. Il mancato versamento della quota sociale è causa di decadenza, che sarà deliberata dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione, trascorso l'anno solare di riferimento. Il socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno sociale in corso.	



ART. 7

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.

Tutte le cariche dell'Associazione sono assolutamente gratuite e ai componenti gli organi associativi non può essere attribuito nessun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Fanno eccezione i componenti dell'organo di controllo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 8

(Assemblea dei Soci)

Nell'Assemblea il diritto di voto è riconosciuto a tutti coloro che sono iscritti nel Libro dei Soci da almeno 3 (tre) mesi e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

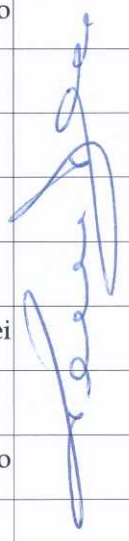
Il diritto di voto, così come sopra indicato, può essere esercitato anche dal socio minore d'età attraverso chi ne ha la responsabilità genitoriale (ex art.320 C.C.).

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, per quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta,	
contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del	
giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea	
all'indirizzo risultante dal libro degli associati.	
Tale informazione agli associati può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e	
messaggistica istantanea di qualsiasi forma, che garantisca l'avvenuta lettura della	
comunicazione inviata.	
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di	
esercizio.	
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità, o	
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.	
L'Assemblea dei soci potrà svolgersi anche in modalità di videoconferenza, con	
l'informazione contenuta nella convocazione, garantendo la verbalizzazione della	
seduta e la verifica della votazione.	
L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di	
controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale	
dei conti;	
- approva il bilancio di esercizio;	
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi	
dell'art.28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro	
confronti;	
- delibera sulla esclusione degli associati;	
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	


 Agenzia delle Entrate
 Ufficio di Roma



	- delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 comma 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione;	
	- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.	
	Lo Statuto può essere modificato alle seguenti condizioni:	
	- Che la proposta di modifica sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea;	
	- Che siano presenti almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;	
	- Che la proposta di modifica ottenga il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.	
	ART. 9	
	(Organo di amministrazione)	
	L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.	
	L'Organo di amministrazione è formato da 7 (sette) componenti, è eletto	

	dall'Assemblea e dura in carica 5 (cinque) anni.	
	I membri sono rieleggibili. A parità di voti risulta eletto il socio più anziano di età.	
	Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non	
	sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi	
	associativi.	
	In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:	
	- eleggere al suo interno: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere a	
	maggioranza dei presenti.	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate	
	dall'Assemblea;	
	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la	
	programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o	
	ad essa affidati.	
	Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci in regola con le quote sociali.	
	Le votazioni vengono effettuate a scheda segreta.	
	La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate	
	ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle	
	cause di ineleggibilità e di decadenza.	



Qualora nella composizione dell'Organo di amministrazione si verificassero vacanze (per morte, dimissioni, ecc.) le sostituzioni avverranno con il subentro di quelli che hanno riportato il maggior numero di voti.

I nuovi componenti rimangono in carica fino allo scadere del mandato.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, salvo diverse attribuzioni disposte dall'Organo di amministrazione.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima

		
	della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca	
	l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede	
	l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla	
	base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività	
	compiuta. Il Presidente nomina il "direttore artistico" (carica che può essere	
	attribuita a un componente dell'Associazione stessa o anche al di fuori di essa). Il	
	Presidente, sentito il parere dell'Organo di Amministrazione, può accordare il titolo	
	di "socio onorario" alle persone che in qualsiasi modo hanno dimostrato la loro	
	amicizia e contribuito al potenziamento delle sorti dell'Associazione.	
	ART. 11	
	(Vice Presidente)	
	Il Vicepresidente, dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per	
	scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi	
	motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti, sostituisce il	
	Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato	
	nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART. 12	
	(Segretario)	
	Il Segretario, dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per	
	scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi	
	motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti, collabora con il	
	Presidente, che ne è il responsabile, e coordina le attività connesse alle proprie	
	mansioni:	
	- cura i verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, i	



quali sono custoditi presso la sede dell'Associazione;	
- tiene aggiornato il Libro dei soci e il Libro dei Volontari;	
- cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Organo di Amministrazione;	
- è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.	
ART. 13	
(Tesoriere)	
Il Tesoriere, dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti, collabora con il Presidente, che ne è il responsabile, e coordina le attività connesse alle proprie mansioni:	
- provvede al disbrigo degli affari economici ordinari, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi ed alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione. La documentazione sarà conservata presso la sede dell'Associazione;	
- predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.	
ART.14	
(l'Organo di Controllo)	
Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina, in composizione monocratica, dell'Organo di Controllo.	
ART.15	
(Il Revisore Legale dei Conti)	
Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.	



	ART. 16	
	(Patrimonio)	
	Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	ART. 17	
	(Divieto di distribuzione degli utili)	
	L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	ART. 18	
	(Risorse economiche)	
	L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.	
	ART. 19	
	(Bilancio di esercizio)	
	L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale, con decorrenza dal primo gennaio al trentuno dicembre	



di ogni anno. E' redatto secondo le relative norme previste dal D.Lgs. 117/2017 e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e viene depositato dal presidente presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 20

(Libri sociali)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 21

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza	
	fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai	
	beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e	
	alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in	
	ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari	
	possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con	
	l'Associazione.	
	L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi	
	allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile	
	verso i terzi.	
	ART. 22	
	(Lavoratori)	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
	lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia	
	necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al	
	perseguimento delle finalità statutarie.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore	
	al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.	



ART. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 24

(Affiliazioni)

L'Associazione, qualora lo ritenga utile per il perseguimento delle proprie finalità, può aderire ad altre associazioni, conservando la propria autonomia organizzativa ed economica.

L'adesione ad altre associazioni dovrà essere approvata dall'Assemblea Ordinaria.

ART. 26

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dalle deliberazioni
degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 28

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano
applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà
spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente	Il Segretario
---------------	---------------

Il Segretario

Tommaso Ducci Giulia Ciuffa

Giulia Ciuffa

Lawyer

g v l p

